

DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LVO N. 36/2023, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, DA AGGIUDICARE A FAVORE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, AI SENSI ALL'ART. 108 COMMA 2 LETT. A) DEL CODICE APPALTI, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA R.S.A. SITA IN LIVORNO FERRARIS (VC) PER LA DURATA DI ANNI 9 (NOVE) .....	3
PREMESSE .....	3
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE .....	3
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	6
1.3 REGISTRAZIONE A SINTEL .....	6
1.4 FORMA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI .....	7
1.5 LA PREDISPOSIZIONE E L'INVIO DELL'OFFERTA .....	7
1.6 TERMINI PER L'INVIO DELL'OFFERTA .....	8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
2.1. DOCUMENTI DI GARA .....	8
2.2. CHIARIMENTI.....	9
2.3. COMUNICAZIONI.....	9
2.4 SOPRALLUOGO .....	9
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	10
3.1 DURATA .....	11
3.2 REVISIONE.....	11
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE .....	12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	12
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	13
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA .....	14
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	14
6.2 6.1 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA .....	15
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE .....	15
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE .....	15
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	16
7. AVVALIMENTO.....	16
8. SUBAPPALTO .....	17
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	17
10. GARANZIA PROVVISORIA .....	18
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	20
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	20

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta .....	21
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	21
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1.....	22
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	22
14.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14 .....	26
14.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	26
14.4 DGUE .....	26
14.5 DOCUMENTAZIONE A CORREDO .....	28
14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	29
14.7 ULTERIORI DICHIARAZIONI / DOCUMENTAZIONE .....	30
15. OFFERTA TECNICA -STEP 2.....	30
16. OFFERTA ECONOMICA – STEP 3 .....	31
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	33
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA .....	33
17.2 . METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	37
17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA .....	38
17.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	38
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE .....	39
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	39
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	39
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	39
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	40
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....	40
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	41
25. CODICE DI COMPORTAMENTO .....	42
26. ACCESSO AGLI ATTI.....	42
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	42
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	42

DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LVO N. 36/2023, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, DA AGGIUDICARE A FAVORE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, AI SENSI ALL'ART. 108 COMMA 2 LETT. A) DEL CODICE APPALTI, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA R.S.A. SITA IN LIVORNO FERRARIS (VC) PER LA DURATA DI ANNI 9 (NOVE)

## PREMESSE

Con deliberazione n. 1275 del 02/12/2024 l'Azienda Sanitaria Locale VC ha indetto una procedura di gara per l'affidamento in concessione della gestione della RSA sita in Livorno Ferraris (VC) afferente al territorio dell'ASL VC, per un periodo di anni nove, tramite procedura aperta telematica, ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. 36/2023 (Codice Appalti) in un unico lotto conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui:

- al DM 51/2021 e Decreto correttivo del 24/9/2021 del Ministero della Transizione ecologica (Pulizia e sanificazione);
- al DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 dicembre 2022 – in vigore dal 6 dicembre 2022)
- al DM 9/12/2020 (Lavaggio industriale e noleggio tessili e materasseria)
- al DM 65 del 10/3/2020 (Ristorazione collettiva)
- al DM 63 del 10/3/2020 (verde pubblico).

La presente procedura attiene quindi ad una concessione di servizi come definita dall'art. 2, lett.) dell'Allegato I.1 del Codice e regolata dagli artt. 176-192 dello stesso; pertanto, ai sensi dell'articolo 177, comma 1 la controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, con trasferimento al concessionario del rischio operativo.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art.108, commi 2 e 4 del Codice.

La durata massima del procedimento di cui all'art. 17, comma 3, del Codice, è stabilita in mesi 9 (nove) dalla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) dell'allegato I.3, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste ai commi 4 e 5 del citato articolo del Codice, di ulteriori mesi tre.

Il luogo di svolgimento della concessione è il Comune di Livorno Ferraris - codice NUTS ITC12

CIG B60B485B8C

CUI S01811110020202500004

Il Responsabile unico di Progetto (di seguito RUP), ai sensi dell'art. 15 e Allegato I.2 del Codice, è il Dott. Davide Leporati - Direttore della S.S. Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti dell'ASL VC, e-mail: [davide.leporati@aslvc.piemonte.it](mailto:davide.leporati@aslvc.piemonte.it)

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC), ai sensi dell'Allegato II.14 del Codice, sarà individuato con il provvedimento di aggiudicazione della concessione.

N.B.: Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: <https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam#CamInVigore>

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it)

## PIATTAFORMA TELEMATICA

### 1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Per poter presentare la propria offerta e partecipare alla procedura, ciascun operatore è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione sulla Piattaforma SinTel. Si fa riferimento al documento dal titolo "Modalità

tecniche per l'utilizzo di SinTel", nell'ultima versione ad oggi presente sul sito di Aria S.p.a., al quale si rinvia per ulteriori indicazioni.

La piattaforma telematica utilizzata nella presente procedura, SinTel, è stata realizzata da Lombardia Informatica S.p.A. nel rispetto di quanto disposto dal Codice, nonché in conformità al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità. Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento di SinTel assicurano, pertanto, il rispetto dei principi sopra richiamati, nonché le disposizioni relative alla disciplina comunitaria sulle firme digitali e alla marcatura temporale: Direttiva 1999/93/CE "Relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche", così come recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi regolamenti applicativi, D.P.C.M. 30.03.2009, "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici", D.P.C.M. 22.02.2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali". SinTel assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni sui documenti inviati, garantisce l'attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta sulla piattaforma e l'inalterabilità delle registrazioni di sistema (log), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute valide e rilevanti ai sensi di legge. L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi: parità di trattamento tra gli operatori economici; trasparenza e tracciabilità delle operazioni; standardizzazione dei documenti; comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile; comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile; segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione; gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma. L'Ente Concedente non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da: difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma; utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare. Ogni operazione effettuata attraverso la piattaforma SinTel in seguito qui denominata anche "Sistema": è memorizzata nelle registrazioni di Sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema; si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di Sistema. Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. Il tempo di SinTel è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le registrazioni di SinTel sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 43 del D.Lgs. n. 82/2005 e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici. Le operazioni effettuate su SinTel sono riferite ai concorrenti sulla base delle chiavi di accesso rilasciate ai concorrenti ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera b), e 8 del D.Lgs. n. 82/2005. I concorrenti, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate su SinTel. L'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.a. (in seguito "ARIA S.p.a.") è "Gestore del Sistema" e, tra l'altro, ha il compito di:

- (i) gestire i servizi di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento di Sintel;

- (ii) curare tutti gli adempimenti inerenti le procedure di Registrazione e l'utilizzo di Sintel;
- (iii) controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. Quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE n. 2016/679, il Gestore del Sistema cura l'adozione di tutte le misure previste dal Regolamento UE n. 2016/679 medesimo ed è, altresì, incaricato della conservazione delle registrazioni del Sistema e della documentazione di gara, in conformità alla normativa vigente. Il Gestore del Sistema è, inoltre, responsabile della sicurezza informativa, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia, nonché dell'adozione di tutte le misure stabilite dal Regolamento UE n. 2016/679 di protezione dei dati personali ed è altresì incaricato della conservazione delle registrazioni del sistema e della documentazione di gara ai sensi dell'art. 16, comma 3, della D.G.R. 6.0.4.2011 n. IX/1530.

Il Sistema è costituito da complesse infrastrutture tecnologiche, quali programmi per elaboratore e sistemi di trasmissione ed elaborazione dati ed è stato realizzato sulla base dei migliori standard tecnologici e procedurali ad oggi presenti nello stato della tecnica. In ogni caso, non si possono escludere anomalie o malfunzionamenti del Sistema: in tale caso, l'Ente Concedente si riserva di adottare tutte le misure necessarie per garantire la regolarità della procedura, ivi compresa la sospensione, la non aggiudicazione della stessa o il rilancio della stessa. L'accesso e l'utilizzo del Sistema comportano l'accettazione integrale di tutte le disposizioni contenute nel presente Disciplinare di gara e relativi allegati, oltre che delle disposizioni di natura tecnica presente sul Sistema medesimo. In ogni caso, i concorrenti esonerano l'Ente Concedente e ARIA S.p.a., anche in qualità di Gestore del Sistema, da qualsiasi responsabilità relativa a malfunzionamenti, difetti o vizi del Sistema, fatti salvi i limiti inderogabili previsti dalla legge; infatti, salvo il caso di dolo o colpa grave, ARIA S.p.a. non potrà essere in alcun caso ritenuta responsabile per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori registrati, i concorrenti o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o, comunque, in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema. La ASL VC si riserva altresì la facoltà di annullare la procedura, qualora, successivamente al lancio della medesima, rilevi di aver commesso un errore materiale nella compilazione delle informazioni di gara richieste dalla piattaforma SinTel e ritenga che tale errore possa ripercuotersi significativamente sulla corretta prosecuzione delle operazioni di gara. I concorrenti sono consapevoli del fatto che qualsivoglia loro intervento avente come fine e/o effetto quello di turbare, alterare, sospendere o impedire indebitamente il normale funzionamento del Sistema, oltre a comportare le eventuali responsabilità civili e penali previste dalla legge, può determinare la revoca della Registrazione al Sistema, di cui oltre, l'impossibilità di partecipare alla procedura di gara e/o, comunque, l'esclusione dalla medesima.

ARIA S.p.a. si riserva di segnalare qualsiasi fatto rilevante all'Autorità Giudiziaria e/o all'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) per gli opportuni provvedimenti di competenza. I concorrenti si impegnano a manlevare e tenere indenne la ASL VC e ARIA S.p.a. anche nella sua qualità di Gestore del Sistema, risarcendo qualunque costo, danno, pregiudizio ed onere (ivi comprese le spese legali) che dovessero essere sofferti da questi ultimi a causa di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema e, comunque, a causa di qualsiasi violazione della normativa vigente e della disciplina della presente procedura. Con l'utilizzo del Sistema i concorrenti e l'Ente esonerano ARIA S.p.a. da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile ARIA S.p.a. comunicherà anticipatamente agli utenti registrati al Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza. L'uso della piattaforma Sintel è disciplinato, oltre che dal presente documento, dalla D.G.R. N. IX/1530 di Regione Lombardia 6/4/2011, allegato A "Determinazioni per il funzionamento e l'uso della piattaforma regionale per l'eprocurement denominata sistema di intermediazione telematica (SinTel) di Regione Lombardia (art. 1, c.6-bis, L. 3/72007) e del relativo elenco telematico", e dai seguenti documenti per brevità "Manuali":

Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel (PDF) (336 KB);

Manuale per la Gestione del Profilo (PDF) (1,15 MB);

Manuale per la Registrazione e primo accesso (PDF) (715 KB);

Manuale per la Partecipazione alle gare (PDF) (1,78 MB);

Requisiti per l'accesso alle Piattaforme SinTel e Neca (285 KB).

Questi documenti sono scaricabili dal sito [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) (Home > Bandi e Convenzioni > E-procurement > Strumenti di Supporto > Guide e manuali).

Nel caso di contrasto o incompatibilità tra le disposizioni di cui ai “Manuali” e la documentazione di gara, prevale quanto disposto da quest’ultima. Per la richiesta di informazioni sull’uso del Sistema, i concorrenti potranno contattare l’Help Desk raggiungibile al numero verde 800.116.738.

### 1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Al fine di poter partecipare alla presente procedura, il concorrente deve essere dotato della necessaria strumentazione tecnica ed informatica, software e hardware, dei collegamenti alle linee di telecomunicazione necessari per il collegamento alla rete Internet, di una firma digitale in corso di validità rilasciata da un organismo appartenente all’elenco pubblico dei certificatori riconosciuti dal Digit PA, tutto ai sensi del D.Lgs. n. 177/2009 e dell’ulteriore normativa vigente in materia.

L’accesso alla piattaforma SinTel è possibile utilizzando un sistema dotato dei seguenti requisiti minimi:

- Dimensioni dello schermo 15 pollici e risoluzione minima 800x600
- Accesso Internet con una velocità di 1 Mb/sec
- Abilitazione del browser alla navigazione in SSL a 128 bit.

Per la navigazione i seguenti browser risultano essere compatibili con la piattaforma Sintel e con il Negozio Elettronico in tutte le rispettive funzionalità:

- Internet Explorer 7,8, e 9
- Mozilla Firefox 10 e superiori
- Google Chrome.

È possibile l’utilizzo di browser diversi da quelli elencati, per i quali non è garantita l’effettiva compatibilità con la piattaforma. Per un utilizzo ottimale si raccomanda comunque l’impiego di Mozilla Firefox 10 e superiori. Le funzionalità “Modifica” e Anteprima all’interno della pagina “Modello della Procedura” in SinTel non sono garantite con l’utilizzo di Internet Explorer 7 e 8.

### 1.3 REGISTRAZIONE A SINTEL

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a SinTel così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al portale di Aria S.p.a., all’indirizzo internet [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it), nell’apposita sezione “Registrazione”. La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è sufficiente la Registrazione a SinTel della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. Peraltro, l’operatore già registrato che intenda presentare offerta quale mandataria designata di un R.T.I. o Consorzio deve effettuare una nuova Registrazione (ad hoc) all’interno della quale vengono individuati gli operatori mandanti. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è

sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte, e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta. L'utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema. L'operatore ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta. L'operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per rato e valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno del Sistema all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore registrato.

#### 1.4 FORMA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di partecipazione sotto indicate e in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l'articolo 100, comma 3, del Codice. Tutta la documentazione da produrre, salvo allegati tecnici a corredo dell'offerta, deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo "file") inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta dovrà essere sottoscritto con la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005. Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del fornitore verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale. Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora il Fornitore preveda il caricamento di numerosi file utilizzando un formato di compressione dei file aggregati in un unico file – quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati – tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente. L'Ente Concedente potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:

- comporta sanzioni penali;
- costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione della procedura.

#### 1.5 LA PREDISPOSIZIONE E L'INVIO DELL'OFFERTA:

##### **Avvertenze e indicazioni generali**

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla ASL VC in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di SinTel, che consentono di predisporre:

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- una busta telematica contenente la documentazione tecnica;
- una busta telematica contenente l'offerta economica.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso SinTel. Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SinTel non comporta l'invio dell'offerta all'Ente Concedente.

L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SinTel della documentazione che compone l'offerta. Si suggerisce al Concorrente di verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SinTel per procedere all'invio dell'offerta. SinTel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta. SinTel consente di salvare la

documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo. Il Manuale d'uso del Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta. È messo a disposizione dei Concorrenti un Help Desk, raggiungibile al numero verde 800.116.738 esclusivamente per ottenere assistenza tecnica circa l'utilizzo di SinTel.

## 1.6 TERMINI PER L'INVIO DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire attraverso Piattaforma SinTel entro il termine perentorio delle ore **14:00** del giorno **09/05/2025**, pena la nullità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura. Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al Concorrente. È in ogni caso responsabilità degli operatori economici concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente Bando. L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SinTel, come risultante dai log del Sistema. Il fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché SinTel automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova. Il Concorrente che ha presentato l'offerta può richiedere di ritirarla entro il termine previsto per la presentazione, mediante apposita richiesta scritta da inviare al RUP.

I concorrenti esonerano l'ASL VC da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SinTel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate. L'Ente Concedente si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a SINTEL o che impediscano di formulare l'offerta.

L'offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Ente Concedente potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Ente Concedente sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet messo a disposizione da ARIA Lombardia [www.SinTel.regione.lombardia.it](http://www.SinTel.regione.lombardia.it).

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Capitolato tecnico-prestazionale e D.G.R. 30 luglio 2012, n. 45-4248;
- d) Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE (All. A);
- e) Documento di Gara unico Europeo – "DGUE Request.xml";
- f) Patto di integrità;
- g) Piano Economico finanziario ASL VC;
- h) "Tab. Personale RSA" operatore uscente;
- i) Schema di offerta economica (All. B);



- j) Schema di contratto;
- k) Planimetrie;
- l) Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SinTel.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale dell'Ente Concedente, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: [www.aslvc.piemonte.it](http://www.aslvc.piemonte.it) e sulla Piattaforma SinTel.

## 2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare avvalendosi dell'apposita funzionalità messa a disposizione dalla Piattaforma SinTel, sezione "Comunicazioni della procedura", presente all'interno del "dettaglio" della presente procedura, entro le ore **12.00** del giorno **10/04/2025**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla Piattaforma Telematica SinTel, nella sezione "Documentazione di gara".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## 2.3. COMUNICAZIONI

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

Tutte le comunicazioni tra Ente Concedente e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'interno dell'apposita funzionalità messa a disposizione dalla Piattaforma SinTel, sezione "Comunicazioni della procedura", presente all'interno del "Dettaglio" della presente procedura.

In caso di dubbi o richieste di informazioni circa l'impiego dell'apposita area "Comunicazioni della procedura" della Piattaforma Telematica SinTel, gli operatori economici potranno contattare l'Help Desk al numero verde 800.116.738.

La data ed il momento di effettuazione delle comunicazioni effettuate attraverso il Sistema sono rendicontate attraverso le registrazioni di sistema.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Ente Concedente; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b, c e d del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## 2.4 SOPRALLUOGO

In considerazione delle specificità e peculiarità della tipologia di affidamento è auspicabile che gli operatori eseguissero il sopralluogo.

Gli operatori economici potranno richiedere il sopralluogo per esaminare, a tutti gli effetti, l'ubicazione e le caratteristiche dei luoghi ove dovrà svolgersi il servizio e controllare in sito tutte le caratteristiche delle aree interessate al fine di procedere alla perfetta esecuzione della gestione del servizio. Inoltre gli operatori economici

partecipanti dovranno prendere coscienza delle situazioni degli ambienti e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi, delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio, per assumere tutti i dati e gli elementi necessari per la presentazione di un'offerta equa e remunerativa.

La richiesta di sopralluogo delle aree interessate deve avvenire entro il giorno **04/04/2025** alla Dott.ssa Giovanna Tortolone (tel. 0161-593602), da trasmettere all'indirizzo E-mail [giovanna.tortolone@aslvc.piemonte.it](mailto:giovanna.tortolone@aslvc.piemonte.it), nonché, per conoscenza, anche ai seguenti indirizzi: [tecnico@aslvc.piemonte.it](mailto:tecnico@aslvc.piemonte.it) e [davide.leporati@aslvc.piemonte.it](mailto:davide.leporati@aslvc.piemonte.it).

La richiesta deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso l'Ente Concedente non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori. In caso di consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

### 3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La concessione in oggetto è costituita da un unico lotto relativo ai servizi socio-sanitari, socioassistenziali resi a persone non autosufficienti e autosufficienti e complementari, necessari al funzionamento della struttura e al benessere degli ospiti, da svolgersi presso la RSA sita in Livorno Ferraris, come meglio descritti nel Capitolato tecnico prestazionale.

Il CPV di riferimento è 85311100-3 - Servizi di assistenza sociale per persone anziane.

La concessione è costituita da un unico lotto poiché risulta prevalente per l'Amministrazione Concedente l'interesse ed il vantaggio, in termini di efficienza, efficacia ed economicità delle procedure, di avere un unico affidatario per tutti i servizi di cui trattasi, nonché in quanto trattasi di un servizio integrato, in cui le varie prestazioni richieste al concessionario fanno parte di un'attività quantificata unitariamente anche al fine del mantenimento dell'equilibrio economico del PEF.

Il valore della concessione è calcolato ai sensi dell'art. 179 del D. L.gs. 36/2023 ed è costituito dalla previsione del fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto (indicizzato al 1,9 % annuo), al netto dell'IVA di legge se dovuta, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi, per la durata di anni 9 con decorrenza dalla data della stipula del contratto.

Di seguito in tabella, si riporta il quadro economico complessivo in relazione al periodo di durata della concessione, opzione compresa. Le somme riportate si intendono al netto di IVA di legge, se dovuta:

Tabella 1

Importo complessivo per i nove anni	€ 658.740,35
Importo per l'opzione di proroga (6 mesi)	€ 38.644,10
Importo totale	€ 697.384,45

Per le indicazioni di dettaglio delle stime che compongono il quadro economico di cui sopra, nonché delle stime relative ai costi di gestione, si rimanda all'allegato PEF fornito dall'Ente concedente.

Il valore stimato della concessione è pari a **€ 15.033.489,00** IVA di legge esclusa, per l'intera durata del contratto, comprensiva della prevista opzione.

L'importo complessivo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. La redazione del DUVRI tra i documenti di gara non è stata ritenuta necessaria in quanto, per l'utilizzo esclusivo della struttura ai fini del funzionamento non sussistono rischi interferenti.

Per quanto riguarda i costi della manodopera, come da PEF allegato, è stata stimata un'incidenza del costo del lavoro pari a **€ 9.721.035,64**.

Il dettaglio della stima del costo del personale suddiviso per gli anni di affidamento è indicato nell'allegato "Relazione PEF", alla quale si rinvia.

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso, salvo quanto previsto al punto 16.\*

Il contratto collettivo applicato è il seguente:

**CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (codice CNEL T151).**

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dall'Ente Concedente in riferimento all'art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

Prima dell'affidamento, l'Ente Concedente procederà ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023.

\* N.B: Non sono ammissibili offerte con un piano economico finanziario che riporti un costo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come previsto dagli artt. 11 e 41 commi 13 e 14 del richiamato Codice.

Il Concessionario, per la concessione di gestire funzionalmente il servizio e sfruttare economicamente i locali, in conformità al Capitolato tecnico prestazionale, si impegnerà a versare all'Amministrazione un Canone annuale di concessione, soggetto al rialzo in sede di gara, pari a € 70.000,00 IVA di legge esclusa per i primi 2 anni. A partire dal terzo anno il canone sarà indicizzato come da PEF.

L'importo del canone riferito ai 9 anni di durata della concessione, oggetto di rialzo in sede di offerta economica di gara, è pari a **€ 658.740,35**.

**Si precisa che, su tale importo, non sono ammesse offerte in diminuzione.**

### 3.1 DURATA

La durata della concessione è di **9 (nove) anni**, con decorrenza, salve diverse indicazioni, dalla data di stipula del contratto.

Il concedente si riserva la facoltà di azionare, ove necessario, un periodo di proroga ex art. 120 comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023 del contratto di concessione per una durata pari a mesi 6, ovvero per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

### 3.2 REVISIONE

La revisione del Contratto di concessione è disciplinata ai sensi dell'art. 192 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Le Rette della Struttura per i posti in convenzione ASL VC saranno aggiornate in base alle disposizioni in merito e manate dalla Regione Piemonte.

Per il canone di concessione, a decorrere dal terzo anno, è stata prevista una indicizzazione presuntiva come da PEF. In ogni caso, l'indicizzazione del canone sarà adeguata al codice ISTAT-FOI del costo della vita (indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) e nel rispetto della normativa vigente.

rispetto della normativa vigente.

### 3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

I casi in cui la concessione può essere modificata, senza dare luogo ad una nuova procedura di gara sono disciplinati all'art. 189 del codice al quale si rinvia.

Lo stesso potrà essere soggetto alla modifica prevista dall' art. 2 "Durata della concessione" del capitolato tecnico prestazionale.

## 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'Ente concedente accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 3 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti.

L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

L'Ente Concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata all'Ente Concedente.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione all'Ente Concedente.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'Ente Concedente ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici adottato con DGR n. IX/1751 del 17/6/2019 costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

## **6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

L'Ente Concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'Ente Concedente e non possano essere acquisiti

### **6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

b) Iscrizione, se Cooperative, nell'Albo Regionale delle Cooperative sociali, ovvero nell'Albo Nazionale delle Cooperative.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, circa il possesso dei requisiti di idoneità richiesti dovrà presentare dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non si richiedono requisiti di capacità economica e finanziaria

## 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

La introduzione di tali requisiti è particolarmente necessaria considerando che la concessione in oggetto è volta a tutelare interessi primari (e costituzionalmente protetti) quali la salute e la sicurezza, l'igiene, nonché il decoro e la dignità della persona. Inoltre il concessionario dovrà essere in grado di non interrompere il servizio anche in ipotesi di gravi situazioni che dovessero emergere.

Gli operatori economici dovranno dimostrare di avere regolarmente svolto, negli ultimi tre anni (2022-2023-2024) antecedenti alla pubblicazione del bando, **attività sanitarie e/o socio-sanitarie in almeno 2 strutture residenziali a favore di persone anziane non autosufficienti con almeno 60 posti letto** con indicazione dei rispettivi importi, periodo, committenti pubblici e privati.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- a) certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- b) contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- c) attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- d) contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Si chiede di dettagliare, nell'apposita sezione del DGUE per ciascun servizio, il luogo di espletamento, l'Ente Concedente o il soggetto committente, il periodo di riferimento e l'assenza di contestazioni o rilievi.

Il possesso dei requisiti di che trattasi, ove non dettagliati nel DGUE, debbono essere oggetto di dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

## 6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
  - a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto richiesto in relazione alla prestazione “almeno nel triennio di 2 servizi di gestione di RSA con almeno 60 posti letto” deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamento.

## **6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

### **Requisiti di idoneità professionale**

a) Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane/cooperative/cooperative sociali di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

## **7. AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell’Ente Concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio.

L’ausiliario deve:



- possedere i requisiti previsti e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso l'Ente Concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente Concedente. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, l'Ente Concedente procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente. Sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Poiché la concessione ha tra le attività complementari i servizi di ristorazione, attività rientranti tra quelle per le quali è obbligatoria l'iscrizione alla White List presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede (oppure l'aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco), ai sensi dell'articolo 1 comma 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, il subappalto di questa attività potrà essere affidato unicamente ad un subappaltatore in possesso del predetto requisito.

Inoltre, poiché la concessione ha tra le attività complementari i servizi di pulizia attività rientranti tra quelle per le quali è obbligatoria l'iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi della L. 82/94 e del D.M. 274/97, con appartenenza almeno nella fascia di classificazione E) di cui all'art. 3 del citato decreto il subappalto di questa attività potrà essere affidato unicamente ad un subappaltatore in possesso del predetto requisito.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente Concedente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Il concessionario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al punto

3 oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, il Concessionario è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del Concessionario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono indicati nello specifico allegato al presente disciplinare "Tab. Personale RSA".

Per l'esecuzione del servizio oggetto della presente concessione, ai sensi dell'art. 113 del Codice, è richiesto il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) come specificato nel presente documento e nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

#### 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto (per sette anni) e precisamente di importo pari ad **€ 13.174,80**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto in Banca di Asti S.p.A, conto corrente bancario n. 50505105, intestato all'ASL VC - Codice IBAN: IT 07 K 06085 10316 000050505105.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanziefinanziarie>.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Ente Concedente);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16

settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 180. giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente Concedente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzioni in caso di possesso delle certificazioni previste all'allegato II.13 del Codice.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto

non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

#### 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

L'Ente Concedente accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, l'Ente Concedente richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dall'Ente Concedente è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

#### 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **14:00** del **09/05/2025** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima per singolo file indicata nelle istruzioni d'uso della Piattaforma, allegate al presente disciplinare.

La Piattaforma ammette il caricamento documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 100 MByte.

## 12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate agli articoli precedenti, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma SinTel.

L'“OFFERTA” è composta da:

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- una busta telematica contenente la documentazione tecnica;
- una busta telematica contenente l'offerta economica.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso SinTel. Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SinTel non comporta l'invio dell'offerta all'Ente Concedente. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SinTel della documentazione che compone l'offerta.

Si suggerisce al Concorrente di verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SinTel per procedere all'invio dell'offerta. SinTel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta. SinTel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

Il Manuale d'uso del Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

È messo a disposizione dei Concorrenti un Help Desk, raggiungibile al numero verde 800.116.738 esclusivamente per ottenere assistenza tecnica circa l'utilizzo di SinTel.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

L'Ente Concedente considera esclusivamente l'ultima offerta presentata. Gli operatori offerenti dovranno proporre UNA SOLA OFFERTA.

Non potranno, pertanto, pena l'esclusione dalla gara, presentare offerte condizionate o parziali o alternative o espresse in modo indeterminato.

## 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, l'Ente Concedente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Ente Concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'Ente Concedente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

#### 14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1

L'operatore economico utilizza la Piattaforma il percorso guidato percorso guidato "Invia offerta" per compilare o allegare la seguente documentazione firmata digitalmente a pena di esclusione.

Nell'apposita sezione gli operatori economici devono allegare i sottoelencati documenti, redatti in lingua italiana:

- Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative del DGUE (ALL. A)

- Disciplinare di gara firmato digitalmente per accettazione

- Capitolato Tecnico firmato digitalmente per accettazione

- Copia delle risposte date alle richieste di chiarimenti pervenute

- Documento di gara unico europeo (DGUE). La piattaforma telematica metterà a disposizione il file in formato xml denominato "DGUE Request" che l'operatore dovrà scaricare e compilare nella apposita sezione del sistema e ricaricare nella busta amministrativa in formato .xml (deve essere anche allegata una copia anche in formato .pdf)

- Copia informatica della ricevuta attestante il pagamento dell'imposta di bollo

- Ricevuta pagamento tassa gara ANAC

- Garanzia provvisoria come da disciplinare di gara

- Patto di integrità.

- Dichiarazione sopralluogo ove effettuato

- Eventuali Procura dichiarazione concordato preventivo, dichiarazione in caso avvalimento, documentazione in caso di RTI, DGUE in caso di ditta ausiliaria, di RTI, consorzi / Aggregazioni di rete

- Ogni altra eventuale ulteriore Dichiarazione/ requisito

- Accettazione a sistema

## 14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE è redatta in bollo secondo l'allegato. (All. A) al disciplinare di gara.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare all'Ente Concedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui l'Ente Concedente ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, Codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione

gara (capitolato tecnico-prestazionale, disciplinare di gara, risposte alle richieste di chiarimenti pervenute, etc.);

– di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

– di accettare le clausole sociali ex art. 57 comma 1 D.Lgs. 36/2023 (Clausola Sociale – Art. 17 del Capitolato tecnico-prestazionale) e, nel rispetto degli impegni assunti in offerta, di impegnarsi a garantire la stabilità occupazionale del personale nonché ad attuare le misure necessarie atte a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate impiegate;

– di aver preso visione e accettare il contenuto del Codice etico adottato dall’Azienda appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli articoli del suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto. Il link per accedere al “Codice di comportamento” è il seguente: [https://www.aslvc.piemonte.it/images/downloads/Allegati\\_avvisi/Piano\\_anticorruzione\\_trasparenza/CODICE.DI.COMPORTAMENTO.pdf](https://www.aslvc.piemonte.it/images/downloads/Allegati_avvisi/Piano_anticorruzione_trasparenza/CODICE.DI.COMPORTAMENTO.pdf)

– di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all’allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;

– che, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1-bis comma 14 della legge 18 ottobre 2001 n. 383, l’impresa si è avvalsa/non si è avvalsa di piani individuali di emersione;

– per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare all’Ente Concedente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

– per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il Codice fiscale ..., la partita IVA ..., l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice;

– di accettare, ai sensi dell’art. 113, co. 2 del Codice i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

– di dichiarare remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

i) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni;

ii) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;

– di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali;

– in caso di RTI/ConSORZI ordinari/GEIE da costituire, si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituire RTI/ConSORZIO/GEIE conformandosi alla disciplina di cui all’art. 68, comma 5, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

– in caso di RTI costituiti o costituendi, a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese raggruppande/constituende (o dall’Impresa capogruppo in caso di R.T.I. già costituiti), la ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del R.T.I. (fornitura e/o servizi che saranno eseguiti da ciascuna singola Impresa componente l’R.T.I./ConSORZIO);

**Per gli Operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”**

– dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010) oppure



dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

**Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14**

– Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

– Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Si considerino le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al DPR n.642/72, Allegato B e al D.Lgs 117/17, articolo 82.

#### 14.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

#### 14.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

#### 14.4 DGUE

L'operatore economico deve allegare nella busta amministrativa il DGUE in formato pdf, debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale unitamente al DGUE RESPONSE da produrre in formato elettronico xml, creato a partire dalla DGUE Request messa a disposizione dall'Ente concedente nella documentazione di gara.

Di seguito le istruzioni utili alla produzione del documento:

1. scaricare il file DGUE Request in formato.xml predisposto dall'ASL VC e messo a disposizione insieme agli altri documenti di gara sulla Piattaforma SinTel;
2. selezionare alla voce "Chi è a compilare il DGUE", l'opzione "Sono un operatore economico" – successivamente alla voce "Che operazione si vuole eseguire?", l'opzione "Importare un D.G.U.E." – quindi caricare il documento "DGUE Request" cliccando su "sfoglia"

3. una volta caricato il suddetto documento, il sito compila in automatico i campi descrittivi relativi alla procedura di gara e richiederà la compilazione dei soli campi relativi ai relativi articoli.

5. una volta compilato l'operatore economico scarica il file generato sia in formato "pdf" sia in formato .xml".

L'operatore economico dovrà sottoscrivere digitalmente il documento in formato .pdf e sottomette entrambi i formati nella documentazione amministrativa come allegato alla documentazione di gara.

L'ASL VC si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari o GEIE, da tutti gli Operatori Economici che partecipano alla procedura di gara in forma congiunta;
- nel caso di Aggregazioni di Imprese di Rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera Rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di Consorzi Cooperativi, Consorzi Artigiani o Consorzi Stabili, dal Consorzio e dai consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre.

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

L'operatore economico rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di gara.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico

L'operatore economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della Sezione C.

L'operatore economico indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

L'operatore economico, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla Parte II - sezioni A e B - alla Parte III, alla Parte IV - in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento - e alla Parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso l'operatore economico e verso la L'ASL VC, a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente l'operatore economico, per tutta la durata dell'appalto;
- 3) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o come consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 14.12.2010, con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale

b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica.

#### Parte III – Motivi di esclusione

L'operatore economico dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal relativo articolo del presente Disciplinare di Gara.

#### Parte IV – Criteri di selezione

L'operatore economico dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione, barrando direttamente la Sezione «α» e compilando:

#### Parte VI – Dichiarazioni finali

L'operatore economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### 14.5 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente, qualora non l'abbia già allegata in base a quanto disposto dall'art.14 del presente disciplinare, allega:

1. Documento attestante la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice;
2. Ricevuta versamento ANAC;
3. Disciplinare, Capitolato tecnico e risposte alle richieste di chiarimenti pervenuti, **firmati digitalmente per accettazione** in calce dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti associati la presente documentazione dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1;
4. Atto di impegno a conferire mandato collettivo speciale (eventuale).
5. Procura (in originale o copia autentica) limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore: ai sensi degli artt. 1393 e 2206 del c.c., deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.46, comma 1, lett.u, del D.P.R. n.445/2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento;

Per gli Operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice:

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 106, comma 8, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

#### **Limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento**

Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:

- a) dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;
- c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'Ente Concedente a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorzata ai sensi dell'articolo 65, del Codice;
- e) copia del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 104, comma 7 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara;
- f) DGUE sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria.

#### 14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- a) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- b) dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- b) dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- a) copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- b) dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- c) dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- d) Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- e) copia del contratto di rete;
- f) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- g) dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

**in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- a) copia del contratto di rete
- b) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- c) dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- a) copia del contratto di rete
- b) dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
- c) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- d) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- e) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### 14.7 ULTERIORI DICHIARAZIONI / DOCUMENTAZIONE

L'operatore economico, nel caso di dichiarazioni non inseribili/inserite nella "domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative" ( All. A) o di necessità di produzione di ulteriore documentazione rispetto a quella sopra indicata (per es. Documentazione in caso di avalimento o Documentazione per i soggetti associati), può inserire in Piattaforma ulteriori dichiarazioni/documentazione per la partecipazione alla presente procedura.

#### 15. OFFERTA TECNICA -STEP 2

Attraverso l'apposita funzionalità "invia offerta tecnica" presente sulla piattaforma SinTel, gli operatori economici devono inserire la documentazione relativa all'offerta tecnica, redatti in lingua italiana, secondo le indicazioni ivi contenute.

I singoli documenti costituenti l'offerta debbono essere firmati digitalmente e, nel caso di inserimento degli stessi (già firmati digitalmente) in un'unica cartella .zip, quest'ultima non occorre venga firmata digitalmente.

L'offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) Relazione che descriva in modo dettagliato il servizio offerto, dando contezza dell'impegno e dell'applicazione dei criteri ambientali minimi, redatta prendendo a riferimento le specifiche indicate nel capitolato tecnico-prestazionale nonché i singoli elementi di valutazione qualitativa dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, al fine della attribuzione dei punteggi di cui al punto 17.1 del presente disciplinare.

- b) progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, dando anche contezza delle misure che si intendono adottare per favorire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
- c) dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL solo nell'eventualità l'operatore economico adotti un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3.
- d) dichiarazione firmata digitalmente con la quale l'operatore economico, motiva e comprova, presenza di parti dell'offerta tecnica che rappresentano segreti tecnici o commerciali o industriali e come tali non oggetto di ostensione.

**La documentazione tecnica componente l'Offerta Tecnica di cui sopra, inoltre, dovrà essere corredata di una copia della stessa contenente le parti oscurate qualora l'operatore economico ritenesse possano costituire, secondo motivata e comprovata dichiarazione da rendere firmata digitalmente, segreti tecnici o commerciali o industriali e come tali non oggetto di ostensione nel caso in cui altro partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti" ex artt. 53 del Codice e 22 e ss. della legge 241/1990 e del dpr 184/2006 da parte di terzi.**

Anche la copia della documentazione oscurata deve essere sottoscritta digitalmente dall'offerente singolo o gruppo e, nella già menzionata dichiarazione, l'offerente dovrà argomentare in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare in base agli artt. 98 e 99 del d.lgs. 30/2005 ("Codice della Proprietà Industriale").

Resta ferma, la facoltà dell'Ente Concedente di valutare la fondatezza delle motivazioni adottate e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Si precisa inoltre quanto segue:

- la presenza nella documentazione contenuta nella busta telematica "Offerta Tecnica" di indicazione (diretta o indiretta) relativa al contenuto dell'Offerta Economica costituisce causa di esclusione dalla gara;
- tutti gli elementi dichiarati e contenuti nella "Offerta Tecnica" costituiranno obbligazioni contrattuali senza che questo comporti oneri aggiuntivi per l'Ente Concedente.

#### 16. OFFERTA ECONOMICA – STEP 3

Attraverso l'apposita funzionalità "invia offerta economica" presente sulla piattaforma SinTel, gli operatori economici devono inserire i singoli documenti relativi alla Busta Economica che devono essere sottoscritti ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo

comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

L'offerta economica è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto come sopra indicato.

**Nello specifico, la documentazione da inserire è la seguente:**

- OFFERTA ECONOMICA, secondo il modello "*Schema di offerta economica*" (All. B) predisposto dall'Ente Concedente ed allegato al presente Disciplinare.

- PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

I documenti di cui sopra dovranno essere in formato pdf e firmati digitalmente.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali, oltre le quali si procederà a troncamento.

Nel modello dovrà essere altresì dichiarato che l'offerta, nella sua globalità, si intende valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della stessa.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice degli Appalti i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

A pena di esclusione nell'offerta economica il concorrente deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D. Lgs. 36/2023.

Tale dichiarazione configura come elemento essenziale dell'offerta economica; pertanto non può ritenersi integrabile ex post mediante ricorso all'istituto del soccorso istruttorio e la relativa mancata dichiarazione comporta l'esclusione dalla gara.

Si precisa che la mancata presentazione dell'offerta economica o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti alla sottoscrizione della medesima costituiscono causa di esclusione dalla procedura di gara e non sono sanabili mediante soccorso istruttorio.

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura, qualora non già inserita nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

La graduatoria sarà definita esclusivamente con riferimento ai valori inseriti nel "Modello SCHEMA OFFERTA Economica". Sono inammissibili le offerte economiche che indichino un canone concessorio inferiore a quello minimo stabilito dall'Ente Concedente.

**AVVERTENZE**

Il valore complessivo offerto indicato nell'OFFERTA ECONOMICA, predisposta secondo il modello allegato, dovrà coincidere con la voce "Canone concessione RSA per 9 anni € ..." del modello "SCHEMA OFFERTA ECONOMICA".

Nel caso si verifichi un'incongruenza tra quanto inserito a sistema e quanto riportato nel modello "SCHEMA DI



*OFFERTA ECONOMICA*” tra i due importi prevarrà, ai fini dell'aggiudicazione, quanto indicato nel modello “*SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA*”.

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. È possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata.

Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel bando di gara, presentare una nuova offerta.

La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando di gara e nel presente disciplinare di gara con rinuncia ad ogni eccezione.

La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio indicato al paragrafo “Modalità di presentazione delle offerte” del presente Disciplinare.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.

## 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti tecnici.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70/100
Offerta economica	30/100
TOTALE	100

### 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella di cui al presente disciplinare e capitolato tecnico-prestazionale, con la relativa ripartizione dei punteggi.

Ai sensi dell’art. 108, co. 7 del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42/70 (si specifica che la soglia viene calcolata prima di procedere alla riparametrazione a 70/70). Saranno esclusi dalla gara gli operatori economici che non abbiano raggiunto almeno 42/70 punti nella valutazione di qualità.

Nella tabella sottostante vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice e i “Punteggi

tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

#### TABELLA CRITERI

n°	criteri di valutazione		sub-criteri di valutazione	punti max	criterio
1	proposte a garanzia della qualità dell'intervento  (32 punti)	1.1	Progetto specifico volto allo sviluppo delle professionalità del personale attraverso progetti Formativi nelle materie di pertinenza.	4	discrezionale
		1.2	Presentazione di una proposta organizzativa in ordine al setting assistenziale e alla tipologia degli Ospiti. Saranno valutate: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la capacità di proporre soluzioni finalizzate al mantenimento, miglioramento delle autonomie e della cognitiv�, della socializzazione e della stabilit� affettiva;</li> <li>2. la capacit� a prevenire e gestire le complicanze nell’ospite complesso e affetto da pi� patologie (es: fine vita, in dimissione ospedaliera con ulcere da pressione, allettamento, infezioni);</li> <li>3. la capacit� di proporre strategie per mantenere attivi e meno dipendenti gli Ospiti, in relazione al grado di autonomia e integrit� cognitiva all’ingresso in residenza, nel rispetto di gusti e preferenze individuali.</li> </ol> Saranno, inoltre, valutate le proposte per le attivit� di: <ol style="list-style-type: none"> <li>A. riabilitazione/riattivazione delle abilit�: illustrare un progetto migliorativo che preveda la sinergia di pi� figure professionali (fisioterapista, terapeuta occupazionale, laureato in scienze motorie, logopedista);</li> <li>B. animazione: illustrare un progetto dell’attivit� di animazione in relazione alle professionalit� impiegate, le tempistiche di copertura del servizio, la qualit� degli interventi, la quantit� ed il tipo delle uscite programmate.</li> </ol>	14	discrezionale

		1.3	Progetto in ordine all'organizzazione del lavoro (turni, dotazione DPI, sostituzioni, etc.) e protocolli specifici dedicati a: prevenzione malnutrizione, corretta alimentazione e somministrazione del vitto, mobilitazione, prevenzione e gestione delle malattie trasmissibili per contatto o per via aerea, mantenimento o, ove possibile, recupero delle capacità cognitive.	5	discrezionale
		1.4	Relazione descrittiva: A) sull'utilizzo di strumenti di verifica della qualità del servizio reso attraverso: 1. formazione ed aggiornamento del personale; 2. orientamento al lavoro di equipe e supervisione; 3. rilevazione della qualità percepita dagli utenti/familiari, tramite somministrazione periodica di questionari; B) dell'attenzione del personale operante nella struttura prevedendo percorsi di fidelizzazione che comprendano anche l'attenzione alle esigenze di genere.	6	discrezionale
		1.5	Indicare con una relazione quale sarà il tipo di struttura informatica a supporto dei servizi resi, quindi l'hardware e software e tipo di devices messi a disposizione degli operatori, ad esempio per l'adozione della Cartella sanitaria integrata informatizzata e per la gestione della terapia farmacologica, dalla prescrizione alla somministrazione alla gestione scorte e scadenze. Dare evidenza di integrazione della struttura informatica adottata con quella già in uso in ASL VC, anche per ottemperare al debito informativo NSIS.	3	discrezionale
2	capacità progettuale ed organizzativa (14 punti)	2.1	Relazione descrittiva in merito alla costruzione di una rete di partnership nel territorio per realizzare attività partecipative, sia all'interno che all'esterno della struttura, anche attraverso progetti individualizzati che ne favoriscano l'integrazione. Sarà valutata la capacità di offrire servizi a sostegno della domiciliarità (RSA aperta ai sensi della DGR. n. 34-3309 del 16 maggio 2016) e di collaborazione anche con le associazioni di volontariato.	3	discrezionale
		2.2	Relazione descrittiva sulle soluzioni organizzative migliorative rispetto ai minimi previsti, premiando le caratteristiche del servizio secondo i seguenti parametri: 1) miglioramento della tempistica del personale rispetto ai tempi assistenziali previsti dalla DGR 45-4248/2012, con riferimento alle figure di	7	discrezionale

			<p>coordinamento infermieristico e di assistenza tutelare.</p> <p>2) proposte di integrazione con figure specialistiche funzionali alle problematiche degli Ospiti (es. psichiatra, psicologo, fisiatra, dietista, logopedista, assistente sociale, etc.).</p>		
		2.3	<p>Progetti innovativi e aggiuntivi volti a mantenere e valorizzare interventi di supporto terapeutico/comportamentale come ad esempio: riabilitazione cognitiva rivolta a Ospiti con decadimento cognitivo; pet therapy, utilizzo di tablet, etc.</p>	4	discrezionale
3	servizi di tipo alberghiero (14 punti)	3.1	<p>Progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito della corretta alimentazione degli anziani e dei soggetti fragili:</p> <p>1) Pasti e diete speciali personalizzate.</p> <p>Illustrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la gestione dell'approvvigionamento, in relazione ai diversi moduli residenziali i criteri di selezione e controllo dei fornitori;</li> <li>• la tracciabilità dei prodotti;</li> <li>• la composizione e la varietà dei cibi proposti;</li> <li>• il progetto per la realizzazione del servizio per le diete speciali.</li> </ul> <p>2) Soluzioni individualizzate per pazienti disfagici, per iporessici, per malnutrizione calorico-proteica per allettati con ulcere da pressione.</p>	5	discrezionale
		3.2	<p>Programma di emergenza in caso sia impedita la regolare preparazione, distribuzione dei pasti: progetto di gestione degli imprevisti, emergenza, modifiche del servizio.</p>	3	discrezionale
		3.3	<p>Relazione sull'organizzazione dei seguenti servizi:</p> <p>1) lavanderia degli indumenti personali e guardaroba. illustrare le modalità e le prestazioni complementari, al fine di garantire all'ospite la corretta gestione dei propri indumenti (es. evitando scambi o smarrimento o danneggiamento di capi).</p> <p>2) pulizia, sanificazione, derattizzazione, deblattizzazione ed igienizzazione della struttura: illustrare tipologia, modalità e tempistiche degli interventi.</p>	3	discrezionale
		3.4	<p>Servizi aggiuntivi alla persona, oltre a quelli già previsti nella retta mensile (es. messa in piega settimanale, ...).</p>	3	discrezionale
4	Impatto ambientale (3 punti)	4.1	<p>Relazione sulla sostenibilità in termini di impatto ambientale: riciclabilità, prodotti a ridotto inquinamento,</p>	3	discrezionale

5	Piano ex art. 57 comma 1 D.Lgs. 36/2023  (4 punti)	5.1	Progetto indicante la percentuale di posti a tempo indeterminato offerti e le modalità di selezione, in ipotesi di necessità di assunzioni ai fini dello svolgimento del servizio per garantire le pari opportunità generazionali, di genere, di inclusioni di persone con disabilità o svantaggiate, e la stabilità dei rapporti	4	discrezionale
6	Certificazioni e criteri premiali  (3 punti)	6.1	Possesso della ISO 9001	1	tabellare
		6.2	Possesso della ISO 14001	1	tabellare
		6.3	Possesso della UNI/PdR 125:2022	1	tabellare
<b>Totale: 70 punti</b>					

## 17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei criteri e sub criteri di valutazione qualitativa è attribuito un coefficiente sulla base del metodo aggregativo compensatore, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun Commissario, sulla base del criterio meglio specificato nella tabella successiva:

GIUDIZIO	VALORI	CRITERI DI GIUDIZIO
Insufficiente	Da 0 a 0,29	Nel caso in cui dal progetto presentato risultino caratteristiche non adeguate e insufficienti in relazione al parametro considerato
Sufficiente	Da 0,3 a 0,59	Nel caso in cui dal progetto presentato risultino caratteristiche sufficienti in relazione al parametro considerato
Buono	0,6 a 0,79	Nel caso in cui dal progetto presentato risultino caratteristiche buone in relazione al parametro considerato
Eccellente	Da 0,80 a 1	Nel caso in cui dal progetto presentato risultino caratteristiche pienamente ottimali in relazione a parametro considerato

Attribuiti i punteggi qualitativi ai singoli parametri, la Commissione Giudicatrice procederà alla sommatoria degli stessi.

È prevista una soglia complessiva di sbarramento di punti 42 su 70 per cui le offerte tecniche che non raggiungono la soglia di sbarramento non saranno ammesse alla fase di valutazione economica.

Al concorrente che avrà ottenuto il punteggio massimo relativo alle caratteristiche tecnico qualitative verranno attribuiti 70 punti, agli altri concorrenti verranno attribuiti punteggi proporzionalmente decrescenti secondo la seguente formula:

**70 X PUNTEGGIO DI QUALITA' DEL SINGOLO CRITERIO ESAMINATO**  
**PUNTEGGIO QUALITA' MIGLIORE OFFERENTE**

Verranno ammesse alla fase successiva (valutazione delle offerte economiche) i correnti che in sede di valutazione del parametro Qualità – abbiano complessivamente ottenuto un punteggio non inferiore a 42 punti, prima dell'applicazione della suddetta formula.

**17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

La commissione giudicatrice procederà ad assegnare all'offerta economica più conveniente il punteggio massimo attribuibile (30/30).

Viene attribuito all'elemento economico un coefficiente calcolato tramite la seguente Formula con interpolazione lineare:

$$V_a = \frac{R_a}{R_{best}}$$

dove

$a$  = identificativo concorrente i-esimo

$V_a$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

$R_a$  = valore offerto dal concorrente i-esimo

$R_{best}$  = valore dell'offerta più conveniente

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti di cui sopra, procederà a calcolare il punteggio economico (PE) di ciascuna offerta tramite la formula seguente:

$$PE_a = \frac{PE_{max} \times V_a}{R_{best}}$$

dove:

- $a$  = identificativo concorrente i-esimo
- $V_a$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
- $PE_a$  = punteggio economico assegnato all'offerta del concorrente  $a$
- $PE_{max}$  = punteggio economico massimo assegnabile

**17.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI**

Il Punteggio Totale (PTOT) per ciascuna offerta sarà così determinato:

**PTOT = PT+PE**

dove:

a) PT = somma dei punti attribuiti all'Offerta tecnica riparametrata a 70/70;

b) PE = somma dei punti attribuiti all'Offerta economica.

Si ribadisce che i calcoli relativi all'attribuzione dei punteggi verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale

## 18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari minimo di 3 e un numero massimo di 5, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

## 19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione pubblica ha luogo il giorno **21/05/2025**, alle ore **09:30**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le successive date, nel caso si optasse per la pubblicità delle sedute, saranno pubblicate attraverso la piattaforma SinTel, all'indirizzo internet [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

## 20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, o il Seggio di gara ove costituito, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio ove se ne ravvisassero i presupposti.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro i termini di cui all'art. 90 del D.L.gs. 36/2023.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## 21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il RUP, o il Seggio di gara ove costituito, procede all'apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione saranno riportati sulla Piattaforma e resi visibili ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il RUP, o il Seggio di gara ove costituito, procede all'apertura delle offerte economiche.

La Commissione verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del Piano Economico Finanziario ai sensi dell'art. 185 comma 5 del Codice e successivamente valuta le offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare individuando l'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

L'Ente Concedente, come già precisato al punto 14 "SOCCORSO ISTRUTTORIO", può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta/PEF., successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. A parità di punteggio dell'offerta tecnica si procederà all'aggiudicazione nei confronti dell'operatore che ha ottenuto il punteggio più alto per l'elemento di valutazione "Proposte a garanzia della qualità dell'intervento".

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta dell'Ente Concedente, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni. La richiesta è effettuata nell'ambito della piattaforma telematica. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio (R.D. 827 del 1924) ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

L'Ente Concedente comunica il giorno e l'ora del sorteggio tramite la piattaforma telematica.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

## 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

L'Ente Concedente si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi appaia anormalmente bassa.

L'Ente Concedente si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che appaia anormalmente bassa in considerazione degli esiti di gara, del mercato di riferimento e dei costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4 e dell'art. 41, comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Ente Concedente si riserva la facoltà di sottoporre a verifica la prima migliore offerta che riporti un costo della manodopera inferiore a quello stimato e/o un CCNL diverso da quello indicato dall'Ente Concedente a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## 23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.



Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Ente Concedente può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- a) l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dall'Ente Concedente e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- b) l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Ente Concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art.18 del Codice.

Le spese obbligatorie relative presente procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le modalità che saranno indicate nella comunicazione di affidamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese obbligatorie relative presente procedura, le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

#### 24 . OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'Ente Concedente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

#### 25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questo Ente Concedente e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sotto sezione "Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO".

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'Ente Concedente – sezione Amministrazione Trasparente.

#### 26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del D.Lgs. n. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### 27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo per il Piemonte, Via Confienza 10, Torino.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'ASL VC e il Concessionario, con riguardo alla formazione, validità, interpretazione, adempimento, inadempimento, all'esecuzione e alla risoluzione del Contratto e dei suoi atti conseguenti, o comunque a essi connessa, il foro territoriale competente è esclusivamente quello di Vercelli ai sensi dell'art. 28 c.p.c.

#### 28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.